



---

SERVIZIO SOCIALE, SCUOLA E SPORT

**BANDO GENERALE PER LA MOBILITA' DEGLI ASSEGNATARI DI ALLOGGI DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO – ANNO 2023**

indetto ai sensi della Legge Regionale Toscana n. 2/2019 “Disposizioni in materia di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)”, del “Regolamento delle modalità di assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)” del Comune di Figline e Incisa Valdarno, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 30.06.2021 e della Deliberazione di Giunta comunale n. 200 del 31.08.2023

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE, SCUOLA E SPORT**

in attuazione della Determinazione n. 1134 del 07.09.2023

**RENDE NOTO**

che a partire **dal giorno 8 settembre 2023** sarà possibile presentare domanda di partecipazione al bando generale di mobilità per la formazione di una graduatoria di nuclei assegnatari di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) richiedenti un cambio di alloggio nel Comune di Figline e Incisa Valdarno.

**ART. 1 REQUISITI PER L'AMMISSIONE**

1. Per partecipare al bando i nuclei familiari devono possedere i seguenti requisiti:

a) essere assegnatari ordinari di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) del Comune di Figline e Incisa Valdarno. Gli assegnatari in via provvisoria non possono presentare domanda per il presente bando. La ricezione della comunicazione dell'avvio del procedimento di decadenza non impedisce la partecipazione al bando. La domanda sarà accettata con riserva e valutata solo ad avvenuta conclusione del procedimento di decadenza.

b) essere cittadini italiani o di uno Stato aderente all'Unione Europea; se cittadini di Paesi terzi è richiesta:

- titolarità di permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti di lungo periodo, *oppure*:
- titolarità di permesso di soggiorno almeno biennale con svolgimento di regolare attività di lavoro subordinato o autonomo, *oppure*:
- status di rifugiato o protezione sussidiaria, *oppure*:
- possesso della "carta di soggiorno/carta di soggiorno permanente per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno stato membro dell'Unione Europea".  
*Tale requisito della cittadinanza è soddisfatto dal solo soggetto richiedente.*

c) essere residenti anagraficamente nell'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) assegnato in via ordinaria;

d) assenza della condizione di morosità nel pagamento dei canoni di locazione e delle quote accessorie per i servizi; eventuali situazioni di morosità dovranno essere estinte prima della presentazione della domanda;

e) non essere inadempienti alle norme contrattuali riportate nel contratto di locazione stipulato con l'Ente gestore Casa Spa e nel Regolamento di utenza;

f) disporre di una situazione economica risultante da un'attestazione ISEE in corso di validità e priva di difformità al momento della presentazione della domanda, non superiore ad € **36.151,98**, valore innalzato ad € **50.000,00** qualora all'interno del nucleo familiare sia presente un soggetto con invalidità riconosciuta al 100%;

g) assenza di titolarità, da parte di tutti i componenti del nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ubicato ad una distanza pari o inferiore a 50 Km. dal Comune di Figline e Incisa Valdarno (*La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI. L'alloggio è inadeguato alle esigenze del nucleo familiare quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della Legge Regionale n. 2/2019*);

h) assenza di titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano e all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento il cui valore complessivo sia superiore al valore di € **31.250,00**. (*Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili situati all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE*);

Relativamente ai punti g) e h) il nucleo richiedente può presentare domanda se è titolare di un solo immobile ad uso abitativo con riferimento a ciascuna delle seguenti fattispecie:

- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non è assegnatario o comunque non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è titolare;
- alloggio dichiarato inagibile da parte del Comune o altra autorità competente; in caso di avvenuta rimessa in pristino il titolare è tenuto a darne comunicazione al comune o al soggetto gestore entro sessanta giorni;
- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica di provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c..

Si può presentare domanda altresì:

- in caso di titolarità pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore ad € 31.250,00 di cui sia documentata l'indisponibilità giuridica delle quote;
- se la titolarità di diritti reali su immobili rientra nella clausola di salvaguardia di cui all'art. 40 comma 2 della L.R.T. n. 2/2019 (titolarità acquisita in data antecedente il 23 aprile 2015 e possesso dei requisiti previsti dalla normativa previgente alla L.R.T. 41/2015).

i) assenza di patrimonio mobiliare del nucleo familiare ai fini ISEE, calcolato ai sensi dell'Allegato A paragrafo 2 lettera e) della L.R.T. n. 2/2019, superiore ad € 75.000,00 salvo si rientri nella clausola di salvaguardia di cui all'art. 40 comma 2 della L.R.T. n. 2/2019;

l) assenza da parte del nucleo familiare di un patrimonio complessivo ai fini ISEE superiore ad € 100.000,00 (*il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, calcolato ai sensi dell'Allegato A paragrafo 2 lettera e) della L.R.T. n. 2/2019, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dalla L.R.T. 2/2019*);

m) assenza da parte di tutti i componenti il nucleo familiare di titolarità di natanti o imbarcazioni a

motore o a vela iscritti nei prescritti registri, acquistati in data successiva alla data di entrata in vigore della L.R.T n. 2/2019 (24.01.2019), salvo che costituiscano beni strumentali aziendali;

n) assenza da parte di tutti i componenti il nucleo familiare di titolarità di un autoveicolo immatricolato negli ultimi 5 anni avente potenza superiore a 80 KW (110 CV), acquistati in data successiva alla data di entrata in vigore della L.R.T n. 2/2019 (24.01.2019). In caso di veicoli a propulsione ibrida non viene considerato l'apporto del propulsore elettrico. Sono fatti salvi gli autoveicoli che costituiscono beni strumentali aziendali;

o) assenza delle condizioni di decadenza dalla titolarità del diritto di assegnazione previste dall'art. 38 della L.R.T. 2/2019, che sussistono qualora il nucleo assegnatario:

1. non abbia utilizzato l'alloggio assegnatogli assentandosi per un periodo superiore a tre mesi, a meno che non sia stato espressamente autorizzato dal Soggetto gestore in presenza di gravi e documentati motivi familiari, o di salute o di lavoro (comma 3 lettera a);
2. abbia ceduto, in tutto o in parte, l'alloggio o le sue pertinenze o ne abbia mutato la destinazione d'uso (comma 3 lettera b);
3. abbia eseguito opere abusive, fatta salva la rimozione dell'abuso medesimo nei termini fissati dal Comune (comma 3 lettera c);
4. abbia adibito l'alloggio o le sue pertinenze a scopi o attività illeciti o abbia consentito a terzi di utilizzare i medesimi per gli stessi fini (comma 3 lettera d);
5. abbia gravemente e reiteratamente contravvenuto alle disposizioni del contratto di locazione, del regolamento di utenza e del regolamento di autogestione, inerenti all'uso dell'alloggio, o abbia causato volontariamente gravi danni all'alloggio, alle sue pertinenze o alle parti comuni dell'edificio (comma 3 lettera e);
6. non abbia occupato, senza giustificati motivi, l'alloggio assegnato entro sessanta giorni dalla stipula del contratto di locazione, prorogabili una sola volta (comma 3 lettera h);
7. si sia reso inadempiente senza giustificati motivi rispetto alla richiesta di informazioni e di documentazione per l'accertamento della situazione economica e reddituale del nucleo familiare e degli altri requisiti per la permanenza (comma 3 lettera i);
8. abbia violato le disposizioni in materia di variazione del nucleo familiare e di ospitalità temporanea di cui agli artt. 17 e 18 della L.R.T. n. 2/2019 (comma 3 lettera q);
9. si sia reso inottemperante al provvedimento di mobilità d'ufficio di cui all'art. 20, commi 6, 10 e 11 della L.R.T. 2/2019 (comma 3 lettera r);
10. non abbia consentito l'accesso all'alloggio nello svolgimento delle attività di controllo e verifica sull'occupazione e conduzione dell'alloggio stesso (comma 3 lettera s);
11. non abbia consentito l'esecuzione di opere di manutenzione determinando gravi danni all'alloggio e alle sue pertinenze (comma 3 lettera t);
12. abbia presentato dichiarazioni mendaci o documentazione risultata falsa (comma 3 lettera u).

p) presenza di almeno una delle condizioni per l'attribuzione del punteggio di cui al successivo art. 2;

2. I requisiti di cui sopra debbono essere posseduti da parte del richiedente e da parte degli altri componenti il nucleo familiare assegnatario alla data di presentazione della domanda nonché al momento dell'assegnazione del cambio alloggio, ad eccezione del requisito di cui al punto b).

3. L'autorizzazione alla mobilità e il conseguente provvedimento dell'Amministrazione Comunale saranno subordinati alla completa verifica dei suddetti requisiti, anche in base ai dati forniti al riguardo dall'Ente gestore Casa Spa.

4. Gli assegnatari dovranno altresì essere in possesso di uno **stato civile** - risultante ai Servizi demografici del Comune – definito; pertanto in caso di stato civile **“non certificabile”** o **“ignoto”** dovranno regolarizzare tale condizione entro il 15 novembre dell'anno di presentazione della domanda, pena la decadenza della stessa, mediante idonea documentazione da presentare all'Ufficio Anagrafe.

## ART. 2 CONDIZIONI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

1. Le condizioni per l'inserimento in graduatoria e per l'attribuzione dei punteggi sono i seguenti:

	CONDIZIONE	SPECIFICHE	PUNTEGGIO
1	Presenza nel nucleo familiare di soggetti di età uguale o superiore ai 65 anni ed inferiore ai 75 anni senza certificazione di invalidità/handicap	abitanti al 1° e 2° piano senza ascensore	0,50
		abitanti al 3° piano e oltre, senza ascensore	1
2	Presenza nel nucleo familiare di soggetti di età uguale o superiore ai 75 anni senza certificazione di invalidità/handicap	abitanti al 1° e 2° piano senza ascensore	1,50
		abitanti al 3° piano e oltre, senza ascensore	3
3	Presenza nel nucleo familiare di soggetti di età compresa fra il 18° e il 65° anno di età, riconosciuti invalidi in misura pari o superiore al 67%	abitanti al 1° e 2° piano senza ascensore	1,50
		abitanti al 3° piano e oltre, senza ascensore	3
4	Presenza nel nucleo familiare di soggetti di età compresa fra il 18° e il 65° anno di età, riconosciuti invalidi in misura pari al 100 %	abitanti al 1° e 2° piano senza ascensore	3
		abitanti al 3° piano e oltre, senza ascensore	6
5	Presenza nel nucleo familiare di soggetti che non abbiano compiuto il 18° anno di età o che abbiano superato e il 65° anno di età, e siano riconosciuti invalidi	abitanti al 1° e 2° piano senza ascensore	3
		abitanti al 3° piano e oltre senza ascensore	6
6	Presenza nel nucleo familiare di soggetto con grave handicap <u>motorio</u> ex art. 3 comma 3 L. 104/92 (con connotazione di gravità) abitante in alloggio con barriere architettoniche, con documentata necessità dell'uso di deambulatore o carrozzina		10
7	Presenza nel nucleo familiare di soggetto in stato di handicap ex art. 3 comma 3 L. 104/92 (con connotazione di gravità) abitante stabilmente in complesso abitativo con presenza di barriere architettoniche nelle parti comuni		5

8	Presenza nel nucleo familiare di soggetto in stato di handicap ex art. 3 comma 3 L. 104/92 (con connotazione di gravità) abitante in alloggio non adeguato per l'utilizzo di sistemi di movimentazione/ausili per disabili		5
9	Alloggio privo di impianto di riscaldamento		5
10	Alloggio sovraffollato	Due persone a vano utile	3
		Tre persone a vano utile	6
		4 persone e oltre a vano utile	9
11	Alloggio sottoutilizzato in quanto i vani utili dell'alloggio sono superiori al numero dei componenti del nucleo familiare qualora si richieda un alloggio più piccolo	Di un vano e mezzo	8
		Di due vani	9
		Di due vani e mezzo e oltre	10
12	Presenza di cucina di metratura pari o superiore a 9 mq, con destinazione camera.		2
13	Sussistenza di ragioni di sicurezza ed incolumità personale o familiare accertate dalle autorità competenti in materia in presenza di querela con misure restrittive o avvio del procedimento giudiziario o sentenza definitiva di condanna.		priorità

2. Ai fini del sovraffollamento vengono presi in considerazione esclusivamente i componenti del nucleo risultanti assegnatari. L'ospitalità temporanea o la coabitazione di terze persone che prestano attività lavorativa di assistenza a componenti del nucleo familiare, legate esclusivamente da rapporti di lavoro, non producono effetti ai fini del cambio alloggio.

3. In relazione al punto 12) le camere pari ad 1 vano devono ospitare almeno due persone, mentre le camere di mezzo vano possono ospitare una sola persona, il soggiorno è equiparato alle camere.

### **ART. 3 CRITERI DI PRECEDENZA**

1. In caso di parità di punteggio tra due o più nuclei, la posizione in graduatoria verrà determinata in base ai seguenti criteri di precedenza applicati nel seguente ordine:

- a) storicità di presenza in graduatoria (si intende dai successivi aggiornamenti della graduatoria)
- b) maggiore anzianità di residenza nell'alloggio oggetto di mobilità;
- c) data di presentazione della domanda;

### **ART 4 AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE**

1. Il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art. 1 del presente bando, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

2. Sulla domanda presentata verranno eseguiti i controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000.
3. Il Comune effettuerà i suddetti controlli diretti ad individuare eventuali omissioni o difformità dei dati dichiarati avvalendosi delle banche dati a disposizione e di ogni altro strumento idoneo.
4. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000. La dichiarazione falsa o mendace è punita ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.
5. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione obbligatoria:
  - 5.1 copia di un documento valido di identità ;
  - 5.2 (*per i cittadini extracomunitari*) copia del permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti di lungo periodo, *oppure* permesso di soggiorno almeno biennale e documentazione attestante lo svolgimento di regolare attività di lavoro subordinato o autonomo, *oppure* titolo di soggiorno per rifugiati o per protezione sussidiaria, *oppure* carta di soggiorno/carta di soggiorno permanente per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno stato membro dell'Unione Europea;
  - 5.3 (*in caso di separazione dei coniugi*) Omologa di separazione;
  - 5.4 (*per l'attribuzione dei punteggi di cui ai punti 3, 4, 5, 6, 7 e 8*) Documentazione rilasciata dalla competente autorità attestante l'invalidità e/o l'accertamento di handicap del richiedente o altro componente il nucleo familiare;
  - 5.5 (*per l'attribuzione dei punteggi di cui al punto 13*) Documentazione rilasciata dall'Autorità competente attestante le situazioni descritte al punto 13)
6. In caso di titolarità di patrimonio immobiliare potrà essere richiesta documentazione necessaria a dimostrare di trovarsi in una delle condizioni di cui ai punti g) ed h) dei requisiti di partecipazione.

## **ART. 5 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

1. Gli interessati alla mobilità potranno presentare domanda in qualsiasi momento dell'anno.
2. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente sul modulo predisposto dal Comune, pena l'inammissibilità, ed è soggetta all'imposta di bollo di € 16,00.
3. Può essere presentata una sola domanda per nucleo familiare e non è ammessa la scissione del nucleo stesso.
4. Le domande compilate in ogni sua parte dovranno essere corredate di tutta la necessaria ed idonea documentazione per la quale non è prevista l'autocertificazione.
5. Le domande dovranno essere consegnate:
  - a mano allo Sportello FacileFIV del Comune – Piazza del Municipio, 5 (Incisa) – Piazza IV Novembre, 3 (Figline);
  - tramite raccomandata postale a/r (non farà fede il timbro postale);
  - all'indirizzo di posta elettronica [protocollo@comunefiv.it](mailto:protocollo@comunefiv.it);
  - all'indirizzo di posta elettronica certificata [comune.figlineincisa@postacert.toscana.it](mailto:comune.figlineincisa@postacert.toscana.it).
6. Non saranno sanabili e pertanto escluse, senza possibilità di integrazione, le domande presentate prive della firma.
7. Saranno ammesse, con riserva, le domande prive della marca da bollo e, in caso di invio tramite posta elettronica o posta elettronica certificata, senza l'annullamento della marca da bollo, che deve avvenire con l'apposizione della data sulla stessa, facendo attenzione a non coprire il numero identificativo.

## **ART. 6 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA**

1. Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei richiedenti, attribuendo i punteggi a ciascuna domanda ed effettuando i controlli inerenti la veridicità di quanto autocertificato dai nuclei familiari.
2. Il Comune provvede ad adottare e aggiornare la graduatoria entro il **31 dicembre** di ogni anno.
3. Per consentire un'adeguata istruttoria della graduatoria e il rispetto dei tempi di cui sopra, il

Comune esamina le domande pervenute entro il **15 novembre** di ogni anno. Le domande pervenute dopo tale data, saranno valutate ed eventualmente inserite nella graduatoria di aggiornamento successiva.

4. I termini di cui sopra potranno subire proroghe per motivate esigenze istruttorie.

5. Entro 15 giorni dalla data di inizio della pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo online, i richiedenti possono presentare opposizione al Comune.

6. La Commissione E.R.P. decide sulle eventuali opposizioni entro il termine massimo di 60 giorni.

7. La graduatoria è pubblicata in una forma che garantisca l'anonimato pertanto al momento della presentazione della domanda sarà consegnato un numero identificativo con il quale il richiedente potrà visionare sul sito istituzionale dell'Ente la propria collocazione in graduatoria.

8. Il Comune non invierà comunicazioni personali ai soggetti richiedenti il cambio alloggio; i provvedimenti relativamente alle ammissioni e alle esclusioni saranno pubblicati all'Albo pretorio online e sul sito istituzionale del Comune.

9. Ogni graduatoria resta efficace fino alla data di pubblicazione della successiva graduatoria integrativa.

10. La graduatoria scaturente dal presente bando generale di mobilità, comprensiva delle successive integrazioni ha validità di 4 anni dopodiché non avrà più validità e quindi dovranno essere presentate nuove domande da parte di tutti gli interessati.

## **ART . 7 PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI IN MOBILITA'**

1. Gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica disponibili destinati alla mobilità sono assegnati secondo l'ordine delle domande nella graduatoria risultante dall'ultimo aggiornamento e nel rispetto degli standard abitativi stabiliti dalla L.R.T. n. 2/2019.

2. Alla mobilità ordinaria sarà attribuita la percentuale del 20% degli alloggi disponibili come previsto dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 31.08.2023.

3. Preliminarmente all'assegnazione in mobilità, il Comune procede all'accertamento della sussistenza dei requisiti di mantenimento dell'assegnazione nonché delle condizioni di attribuzione del punteggio nei confronti dei nuclei che risultano collocati utilmente in graduatoria.

4. L'assegnazione del nuovo alloggio non modifica la condizione soggettiva dei componenti il nucleo familiare e non determina l'acquisizione della titolarità di diritti di assegnazione da parte dei componenti il nucleo non assegnatari.

5. Qualora in esito all'istruttoria la domanda venga diminuita del punteggio o venga esclusa dalla graduatoria per assenza dei requisiti per il mantenimento dell'assegnazione, il richiedente ha facoltà di presentare opposizione alla Commissione ERP del Comune nel termine di 10 giorni dall'avvenuta ricezione della comunicazione da parte del Comune.

6. Al fine di provvedere all'assegnazione dell'alloggio, gli aventi diritto sono convocati tramite PEC, raccomandata A/R o a mano ai recapiti indicati dal richiedente nel modulo di domanda.

7. La procedura di verifica dei requisiti e delle condizioni di attribuzione del punteggio dovrà concludersi entro 30 giorni dalla data della suddetta convocazione, salvo particolari esigenze istruttorie. Qualora il richiedente non sia in grado di produrre la documentazione richiesta ai fini di tale controllo, il termine viene prorogato per un periodo non superiore ai 30 giorni. Il mancato rispetto del termine o della proroga comporta l'esclusione dalla graduatoria.

8. Qualora l'interessato non si presenti nel giorno e nell'ora indicati nella convocazione, viene diffidato a presentarsi con ulteriore comunicazione entro un termine stabilito nella comunicazione stessa. Nel caso la persona non si presenti alla seconda convocazione la domanda verrà esclusa dalla graduatoria, fermo restando la dimostrazione da parte del richiedente che la mancata presentazione è dovuta a cause di forza maggiore.

9. Il rifiuto di un alloggio idoneo proposto dal Comune, senza giustificato motivo, comporta l'improcedibilità della domanda stessa e la conseguente cancellazione dalla graduatoria vigente.

10. A conclusione di tutti gli adempimenti, il Comune, con proprio atto, disporrà l'assegnazione in mobilità, comunicandolo all'interessato e al Soggetto Gestore.

11. L'assegnatario in mobilità rimane responsabile dell'alloggio precedentemente occupato fino alla riconsegna delle chiavi, che deve avvenire secondo le modalità concordate con Soggetto gestore, salvo giustificati motivi. Gli alloggi dovranno essere riconsegnati in buono stato, salvo il

deterioramento d'uso.

12. Non saranno ammessi alla mobilità e potrà essere sospesa la procedura nei confronti dei conduttori morosi nel pagamento del canone e nei confronti di quei conduttori che abbiano in corso procedimenti amministrativi di annullamento o decadenza, sino a loro definizione.

#### **ART. 8 INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

1. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016 i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente Bando saranno trattati con strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento per l'erogazione dell'intervento secondo quanto previsto dalla normativa. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.

2. L'utilizzo dei dati richiesti ha come finalità quella connessa alla gestione della procedura per l'erogazione dell'intervento ai sensi del presente Bando e pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio.

3. Il titolare del trattamento è il Comune di Figline e Incisa Valdarno. L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs. 196/2003.

#### **ART. 8 NORMA FINALE**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando, si fa riferimento alla L.R.T. n. 2/2019 "Disposizioni in materia di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) e al "Regolamento delle modalità di assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) del Comune di Figline e Incisa Valdarno approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. n. 50 del 30.06.2021 .

2. Il Responsabile del procedimento è individuato nel Responsabile del team di processo in materia di servizi sociali amministrativi Silvia Giusti.

Figline e Incisa Valdarno, 07.09.2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
SOCIALE, SCUOLA E SPORT  
(Dott. Gianluigi Rettani)